



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 45

Roma, 4 febbraio 2020

45.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Natale Fabio AIELLO**
- **S.S. VOLLEY CATANIA SSD ARL**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- Sig. Natale Fabio Aiello, n.q. di Pres. p.t. della Volley Catania SSD ARL, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 20, 28, 44 e 45 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato l'atleta Nicolas Toselli come "atleta italiano" in violazione della normativa FIPAV in materia di tesseramento che richiede che gli atleti provenienti da federazioni sportive straniere che abbiano partecipato nelle ultime quattro annate agonistiche all'attività sportiva con la federazione di provenienza debbano essere tesserati come "atleti stranieri";

- Volley Catania SSD ARL, in persona del Pres. p.t., la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 20, 28, 44 e 45 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato l'atleta Nicolas Toselli come "atleta italiano" in violazione della normativa FIPAV in materia di tesseramento che richiede che gli atleti provenienti da federazioni sportive straniere che abbiano partecipato nelle ultime quattro annate agonistiche all'attività sportiva con la federazione di provenienza debbano essere tesserati come "atleti stranieri";

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 10.10.2019 con la quale il responsabile dell'Ufficio Tesseramento comunicava ai sodalizi interessati la revoca del



tesseramento dell'atleta Toselli Nicolas per essere stato il medesimo tesserato come atleta italiano in assenza dei presupposti sanciti nella normativa federale.

Nello specifico, l'atleta risultava aver partecipato all'attività sportiva con la federazione di provenienza (Argentina) nel quadriennio precedente la richiesta di tesseramento con la federazione italiana; a mente dell'art. 44 del R.A.T. l'atleta Toselli Nicolas non poteva dunque essere tesserato come atleta italiano.

La revoca, come detto, veniva comunicata dall'Ufficio Tesseramento al sodalizio Volley Catania SSD, quale titolare del tesseramento, nonché alla Inter Volley Foligno SSD, presso cui l'atleta era stato trasferito in prestito e successivamente alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Unitamente a tale comunicazione, la Procura acquisiva il curriculum sportivo dell'atleta in questione, fornito dal sodalizio Inter Volley Foligno a seguito di espressa richiesta formulata dall'Ufficio Tesseramento.

All'esito della conclusione delle indagini, alla luce della documentazione acquisita e della memoria difensiva, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione, pervenuta il 16 dicembre 2019, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati, chiedendo al Tribunale di procedere nei confronti degli stessi per i fatti di cui al capo di incolpazione riportato in epigrafe.

All'uopo il Tribunale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 04.02.2020 nella quale nessuno compariva per l'incolpato e il Sostituto Procuratore Federale provvedeva ad informare il collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata, ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., dal Sig. Natale Fabio Aiello in proprio e quale Presidente del sodalizio, individuando la sanzione da comminare in 60 giorni di sospensione da ogni attività federale per il Presidente, Sig. Natale Fabio Aiello, ed €. 200,00 di multa per il sodalizio Volley Catania SSD ARL.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo.

Il Tribunale Federale, preso atto e verificato che non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo dall'esame degli atti e della documentazione acquisita corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.



Il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Natale Fabio Aiello la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 60 (sessanta);

a carico del sodalizio Volley Catania SSD a.r.l. la sanzione della multa di €. 200,00 (duecento).

Roma, 4 febbraio 2020.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 5 febbraio 2020